



Comune di Regalbuto

Mod.1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN LOCALITÀ ACQUAMARA

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Concessione della gestione degli impianti sportivi siti in località Acquamara composti da locali spogliatoi e campo di calcio a 7.

La gestione delle strutture dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni previste nel presente capitolato.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti: Società e Associazioni Sportive senza scopo di lucro costituite da più di sei mesi.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla stipula del contratto, rinnovabile ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per l'uso degli impianti sportivi. E' vietato il tacito rinnovo nonché il subappalto.

Si procederà alla formale consegna e messa in esercizio degli impianti sportivi in oggetto, a seguito di trasmissione da parte del Settore Tecnico delle certificazioni di agibilità e possesso dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa vigente in materia per l'utilizzo della struttura per attività sportiva.

ART. 4 - FINALITÀ

Il Comune concede gli impianti sportivi siti in località Acquamara composti da locali spogliatoio e campo di calcio a 7 per il perseguimento delle seguenti finalità pubbliche e sociali: promozione e potenziamento delle attività sportive (di base, agonistiche e di vertice: allenamenti, campionati, corsi e manifestazioni sportive) consentite dal predetto impianto sportivo, finalizzate all'integrazione dei migranti all'interno del tessuto sociale esistente.

ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione annuo è pari all'offerta economica presentata in sede di gara, e dovrà essere versato in due rate di pari importo con scadenza la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 20 dicembre di ogni anno. Limitatamente all'anno 2022 il canone annuo scaturente dalla gara dovrà essere versato proporzionalmente al periodo intercorrente fra la data di affidamento e consegna degli impianti ed il 31.12.2022, e potrà essere versato in unica soluzione entro il 20.12.2022.

Il canone sarà dovuto indipendentemente dall'avvio delle attività da parte del concessionario.

Il mancato pagamento, oltre a determinare la rivalsa sul deposito cauzionale, comporterà la revoca dell'affidamento ed il diritto a recedere da parte del Comune.

ART.6 - CONSEGNA E CONTROLLI

Gli impianti e le aree oggetto del presente atto saranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, risultante da apposito verbale di consistenza e consegna redatto a cura dell'Ufficio Tecnico, in contraddittorio con il concessionario al momento della formale immissione in possesso, che conterrà l'annotazione anche della lettura iniziale dei contatori delle varie utenze.

Il verbale, debitamente sottoscritto dal concessionario, costituisce documento di riferimento e raffronto per la riconsegna degli impianti, che dovranno essere restituiti alla scadenza della concessione, in buono stato di conservazione.

Verranno effettuati a cura del Settore competente verifiche periodiche in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, alla qualità e corretto svolgimento del servizio erogato in relazione alle esigenze dell'utenza.

L'U.T.C. verificherà altresì tutto quanto concerne gli aspetti tecnico-manutentivi, e potrà altresì prescrivere al concessionario l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si dovessero valutare necessari.

A tale scopo i tecnici e funzionari comunali avranno libero accesso alla struttura sportiva e relativi impianti in ogni momento.

Il concessionario è tenuto a fornire, in sede di controlli, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.

In caso di violazioni agli obblighi assunti dal concessionario si applica quanto previsto dall'art. 22 del presente capitolato.

Annualmente l'U.T.C. competente per la manutenzione redigerà, in contraddittorio con il concessionario, un verbale relativo allo stato delle aree assegnate.

ART.7 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

Entro il mese di marzo di ogni anno l'affidatario è tenuto a trasmettere al Comune rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare. Il rendiconto dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti e contenere eventuali suggerimenti ritenuti utili ai fini del perseguimento delle finalità del Comune.

ART.8- ORARI DI APERTURA

Il Concessionario si impegna a garantire l'apertura delle strutture sportive e delle aree oggetto del presente capitolato per la fruizione delle stesse in media per almeno sei giorni settimanali compresi i festivi.

È consentita la chiusura nelle giornate di Natale, Capodanno, Pasqua e Festa Patronale.

Il concessionario si impegna ad osservare le prescrizioni della Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i. e del D.P.C.M. 14.11.1997 e s.m.i. relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" per lo svolgimento di attività rumorose.

ART. 9 - MODIFICHE O INNOVAZIONI

Il Concessionario ha facoltà di effettuare a proprie spese interventi incrementativi e/o migliorativi per favorire la pratica sportiva, nel rispetto delle norme urbanistiche e previa autorizzazione da parte dell'U.T.C..

Resta ferma l'acquisizione al patrimonio comunale al termine della concessione senza che alcun indennizzo, corrispettivo, risarcimento o pretesa possa essere chiesta o vantata dal Concessionario in merito alle migliorie apportate.

Qualsiasi spesa di natura straordinaria che comporti modifiche sostanziali ed interventi di natura eccezionale deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione; l'eventuale rimborso delle spese sostenute a tale scopo è subordinato all'accertamento da parte dell'UTC dell'effettiva esigenza straordinaria ed eccezionale dell'intervento e alla non imputabilità alla cattiva gestione del bene da parte del concessionario.

Nei casi in cui il concessionario intenda utilizzare gli impianti sportivi le aree oggetto e le attrezzature della presente concessione oltre che per le manifestazioni sportive o similari, anche per attività di particolare importanza-socio culturale, politico o sindacale, lo stesso dovrà

preventivamente richiedere apposita autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

Anche per la realizzazione di detti eventuali eventi l'Amministrazione rimane sollevata da qualsivoglia responsabilità o danno connesso all'utilizzo.

ART. 10 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Per l'utilizzo degli impianti sportivi in oggetto è data priorità a gruppi o società sportive operanti nel territorio di Regalbuto che promuovono attività sportiva di base, con precedenza a quelli affiliati alle federazioni aderenti al C.O.N.I. ed agli Enti di promozione sportiva ed alle attività promosse dall'Amministrazione secondo il seguente criterio:

- attività ufficiali comprendenti incontri di campionato amatoriali, partite di coppa, tornei federali o di Enti di promozione sportiva
- attività di promozione sportiva, corsi campus per minori
- allenamenti
- attività amatoriali.

Il Concessionario si obbliga, nei limiti della disponibilità ad autorizzare l'accesso agli impianti sportivi a tutti i gruppi, associazioni e società sportive che intendono svolgere attività sportiva negli stessi.

Il Concessionario concorda con coloro che richiedono l'uso degli impianti, i giorni e le fasce orarie di utilizzo da assegnare a ciascun soggetto richiedente, garantendo priorità nella fascia oraria pomeridiana anteriore alle 20:00 dei giorni da lunedì a venerdì, ai settori giovanili delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il concessionario è tenuto a garantire:

- una fascia oraria gratuita per i minori di anni 18 per un minimo di 2 ore la mattina e 2 ore nel pomeriggio in orari compatibili con l'attività sportiva per la fruizione dei giovani regalbutesi, escludendo le ore più calde.

- la fruizione gratuita ai fruitori del servizio SAI (ex SPRAR), previa apposita convenzione che ne regoli i rapporti con il soggetto gestore, secondo le esigenze rappresentate dall'Ente locale, titolare del progetto e dalla Cooperativa gestore dei servizi rivolti ai fruitori del servizio SPRAR.

Il Concessionario è tenuto, in relazione agli obiettivi del progetto che ha permesso il finanziamento dell'opera con i fondi del Ministero dell'Interno – PON Legalità 2014-2020 ai seguenti obblighi:

- a. attivare e promuovere tutte quelle attività sportive e ricreative finalizzate all'integrazione dei migranti all'interno del tessuto sociale esistente con l'ausilio delle associazioni sportive,

sociali, umanitarie del territorio;

- b. attivare e promuovere appositi protocolli con l'Istituto G.F. Ingrassia per favorire iniziative volte alla integrazione dei migranti.

ART. 11 - CALENDARIO D'USO

Il calendario d'uso della struttura per le attività sportive promosse dal Concessionario, Associazioni, Società e privati che ne faranno richiesta, dovrà essere trasmesso al Comune per conoscenza. Su richiesta, dovranno essere previsti spazi e orari finalizzati a favorire l'inserimento per i disabili.

ART. 12— TARIFFE

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, al Concessionario spettano i seguenti introiti, regolarmente certificati da apposita ricevuta conforme alla vigente normativa:

- le entrate derivanti dalle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli utenti che ne fanno richiesta
- le entrate derivanti da iscrizioni a tornei o altre iniziative organizzate dal concessionario, anche in collaborazione con il Comune di Regalbuto, nonché scuole di avviamento allo sport;
- le entrate derivanti dalla pubblicità cartellonistica e sonora effettuata all'interno degli impianti oggetto di gestione.

Il concessionario si obbliga ad applicare tariffe agevolate per l'attività sportiva di base destinata:

- agli alunni delle scuole
- agli anziani
- ai disabili.

Il concessionario deve esporre bene in vista, all'interno degli impianti, le tariffe in vigore.

ART.13 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario:

1. Custodia e vigilanza dell'impianto sportivo;
2. Pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree esterne di pertinenza dell'impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività, anche nel rispetto delle vigenti normative anti Covid19 ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere

straordinario.

3. Manutenzione ordinaria (dei pavimenti interni ed esterni, vetri, infissi, pareti piastrellate, tinteggiatura ecc.).
4. Manutenzione impianto elettrico ed idrico, compresa la sostituzione di lampadine rotte o bruciate nonché la sostituzione di rubinetterie malfunzionanti .
5. Riparazione di maniglie, serrature,
6. Esecuzione delle operazioni di irrigazione compresi eventuali diserbi da erbe infestanti dei luoghi attrezzati a verde e potatura delle siepi se compresi nei luoghi concessione.
7. Segnatura dei campi
8. Sistemazione ed eventuale riparazione di piccoli tratti della recinzione dei campi sportivi.
9. Riparazione e sostituzione dell'arredo interno, ove esistente nei locali in questione.
10. Fornitura dei sacchetti per la raccolta della plastica, della carta e della frazione umida, nonché lo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti.

Il Concessionario si impegna altresì:

- a) a provvedere con proprio personale al servizio d'ordine, di controllo e antincendio, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- b) a curare la gestione delle iniziative sportive in ogni aspetto organizzativo e gestionale, provvedendo a tutti gli adempimenti ed oneri, anche fiscali, secondo le relative norme di legge, nonché all'acquisizione di tutte le autorizzazioni e quant'altro fosse necessario per lo svolgimento delle stesse;
- c) ad osservare e far osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo dell' impianto sportivo;
- d) a sollevare il Comune di Regalbuto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni provocati a persone o cose derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente capitolato da chiunque e comunque cagionati. Il concessionario è comunque obbligato a risarcire gli eventuali danni e sarà responsabile dell'ordine e della disciplina all'interno della struttura durante lo svolgimento delle attività;
- e) al pagamento della Tariffa rifiuti per le superfici e le attività assoggettate, se prevista;
- f) all'attivazione e/o al mantenimento a proprie cure e spese di un servizio di medicazione e di primo soccorso presso l'impianto, mettendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di soccorso negli impianti sportivi;
- g) alla tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, delle quali il Comune può prendere visione;

- h) ad applicare nei confronti del proprio personale (collaboratori, volontari ed altro personale di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di gestione) il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti in materia. Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere moralmente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti e dovrà mantenere un comportamento educato e civile, rapportandosi correttamente con quanti, per motivi di lavoro, si troverà ad entrare in contatto, nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 c. 5 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 2 D.P.R. n. 62/2013).

ART. 14- ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune tutte le spese di investimento e gli oneri di manutenzione straordinaria previsti dalla normativa vigente ed in particolare:

1. Manutenzione straordinaria all'impianto elettrico, idrico e di illuminazione;
2. Sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti;
3. Opere murarie esterne e riparazione tetti ;
4. Ripristino tubazioni di scarico acque e fognature;
5. Messa a norma per la sicurezza degli impianti, in conformità con le disposizioni vigenti.

Nei casi di necessità di manutenzione straordinaria, il Concessionario segnala tempestivamente l'intervento da farsi ed i tempi entro i quali deve realizzarsi per non compromettere le attività programmate.

Il Comune di Regalbuto valuta gli interventi proposti, li programma secondo necessità ed urgenza, e vi provvede nei tempi tecnici occorrenti, ovvero autorizza il Concessionario a provvedere direttamente con diritto al rimborso della spesa concordata da scomputare dal canone annuo di concessione, previa stima dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comune si riserva la possibilità di procedere ad attività di ristrutturazioni a seguito di finanziamenti pubblici richiesti.

ART. 15 - UTENZE

Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, alla voltura e al pagamento di tutte le utenze: energia elettrica, acqua e depurazione, metano per riscaldamento, con intestazione dei relativi contratti.

Il Concessionario dovrà provvedere alla voltura delle utenze entro 2 (due) mesi dalla stipula del contratto, trasmettendone copia al Settore Tecnico.

Nelle more della voltura dei contratti è fatto divieto al Concessionario di utilizzare gli impianti sportivi in oggetto.

ART. 16- GARANZIE

Il concessionario è tenuto, prima della stipula del contratto e consegna dei locali, a versare una somma pari al pari al 50% del canone triennale (corrispondente all'importo risultante dall'espletamento della gara riferito al totale della durata della concessione), presso la tesoreria comunale UNICREDIT GROUP Filiale di Regalbuto, indicando le seguenti coordinate bancarie: IT 96 02008 83710 000300003773, a garanzia degli adempimenti e obblighi contrattuali, mediante fideiussione bancaria o assicurativa contenente la causale: Garanzia fideiussoria per la concessione della gestione degli impianti sportivi siti in località Acquamarà.

ART. 17 – PUBBLICITÀ

Esclusivamente nelle aree degli impianti sportivi è consentita, la pubblicità di tipo visivo e sonoro.

La pubblicità visiva va effettuata a mezzo di cartelloni le cui dimensioni sono preventivamente definite dall'Ufficio Tecnico comunale, che ne autorizza anche il posizionamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di occupare degli spazi di pubblicità visiva o sonora durante ogni manifestazione.

Sono fatti salvi tutti i diritti, imposte e tasse in merito a pubblicità sia visiva che sonora.

Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario il quale dovrà altresì provvedere alle relative autorizzazioni e licenze necessarie.

ART. 18 - FINALITÀ SOCIALI

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti a titolo gratuito per le proprie attività o manifestazioni o per quelle patrocinate dello stesso, per un numero massimo di 20 giornate l'anno, e comunque previa richiesta inoltrata al concessionario almeno 5 (cinque) giorni prima, sempre che l'uso sia compatibile con l'attività ufficiale del concessionario.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI

Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, cose e/o opere materiali, da chiunque causati, rimanendo l'Amministrazione Comunale indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

A tale fine il concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, le seguenti polizze assicurative da trasmettere al Comune prima della stipula del contratto :

1. Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose (incluso il Comune di Regalbuto) e verso prestatori di lavoro con massimale unico non inferiore ad Euro 1.000.000,00;
2. Polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o danneggiamento delle aree oggetto della concessione per la durata del contratto per un capitale assicurato non inferiore a Euro 500.000,00. La stipula dei contratti di assicurazione non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze dovrà essere esibita all'Amministrazione Comunale di Regalbuto prima della stipula del contratto, compresa la copia degli eventuali rinnovi annuali che dovrà essere trasmessa entro la data di scadenza.

Le coperture assicurative devono essere previste anche per le venti giornate riservate all'Ente Comune.

Il Concessionario dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto.

In particolare il Concessionario si assume ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'uso di attrezzature ed impianti ai sensi del D.L.gs. 9 aprile 2008. n.81 e s.m.i., nonché ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 del D.M. 10 marzo 1998.

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull'uso dell'impianto, delle aree e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l'interesse pubblico o comunque, non rispettose dei principi di buona amministrazione.

A tal fine il Comune, tramite il personale del Settore Tecnico procede a visite di controllo almeno semestrali.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione ed a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendone l'accesso alle strutture.

Il concessionario è tenuto alla massima diligenza per la conservazione del complesso sportivo e sarà tenuto al risarcimento dei danni causati alle strutture ed attrezzature da chiunque cagionati (atleti, spettatori ecc.).

ART.20 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di concedere o sub concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente risarcimento dei danni subiti.

ART. 21 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'aggiudicatario potrà richiedere la risoluzione anticipata del contratto con preavviso, comunicato per iscritto, di almeno centoventi giorni.

In tal caso è tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dell'importo annuo di aggiudicazione. Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore del Comune con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria non autorizzate dall'Ente apportate all'impianto dal Concessionario.

ART. 22 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Comportano la decadenza della concessione:

- a) la mancata costituzione della cauzione nei termini assegnati;
- b) il mancato pagamento per una annualità del canone e degli oneri a proprio carico;
- c) grave violazione degli obblighi assunti dal concessionario ;
- d) la violazione delle clausole di tutela e conservazione del bene;
- e) reiterato mancato pagamento delle fatture relative alle utenze (energia elettrica, acqua, gas, ecc.)
- f) mancata stipula e rinnovo delle polizze di assicurazione.

Il responsabile del Settore competente, accertata la sussistenza di una delle predette cause di decadenza, inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A/R assegnando un termine di trenta giorni per rimuovere le cause o fornire giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del Responsabile del Settore competente, fatta salva per l'Amministrazione Comunale l'azione di risarcimento degli eventuali danni.

ART. 22 — REGISTRAZIONE

Gli obblighi ed oneri derivanti dal presente capitolato saranno regolati da apposita scrittura privata soggetta a registrazione con onere a carico del concessionario.

ART. 23 —CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e applicazione del presente atto, se non composta bonariamente tra le parti, sarà devoluta all' Autorità Giudiziaria Ordinaria e il competente Foro è quello di Enna.

Per tutti gli effetti del presente atto le parti eleggono il proprio domicilio legale

Il Comune di Regalbuto in Regalbuto, presso la residenza municipale, P.zza Della Repubblica 1;

Il Concessionario in _____, via _____

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori delle aree nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

È fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge.

ART.25 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente bando e relativi allegati si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi e del tempo libero approvato con deliberazione di C.C. n.24 del 31.05.2016, nonché alle norme del codice civile ed alla legislazione vigente in materia.

Firma del concessionario
per approvazione ed accettazione
integrale e incondizionata delle disposizioni
contenute nel presente capitolato
